



CONVENZIONE

tra

Ordine degli Avvocati di Campobasso, con sede in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II c/o Palazzo di Giustizia (codice fiscale: 9202743708), in persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe De Rubertis (di seguito, anche "Consiglio");

e

Villa Maria s.r.l. (di seguito nominata "Società") con sede legale in Campobasso alla via Principe di Piemonte n. 4 (codice fiscale e p.iva: 00158120709), in persona dell'Amministratore Unico, ing. Nicola Baranello, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società (di seguito, anche "Società").

Premesso che:

- l'Ordine ha ravvisato la necessità di incrementare e migliorare i percorsi di accesso alle prestazioni di assistenza sanitaria e diagnostica per i propri iscritti ed i loro nuclei familiari;
- la Società dispone di laboratori autorizzati all'esecuzione di test sierologici IgG ed IgM e anticorpi totali basati sull'identificazione di anticorpi specifici per la diagnosi di infezione da SARS – CoV-2, nel rispetto di quanto definito nelle Circolari dell'Istituto Superiore di Sanità 20 marzo 2020, n. 9774 e del Ministero della Salute 3 aprile 2020, n. 11715;
- la Società è, altresì, autorizzata, ad eseguire Test rapidi antigene SARS CoV-2;
- le Parti intendono collaborare per l'attuazione di un progetto volto a promuovere misure di prevenzione e controllo infettivologico, mediante screening per la diagnosi del virus Covid-19, in favore degli Avvocati iscritti nell'albo tenuto dal Consiglio e dei loro familiari (di seguito, anche il "Progetto")

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, la "Convenzione").

Art. 2

Il presente accordo ha per oggetto l'erogazione, in favore degli Iscritti all'Ordine e dei relativi nuclei familiari, delle prestazioni sanitarie offerte dalla Società secondo le condizioni indicate nei successivi articoli 3 e 4 presso la Sede di Campobasso in Via P. di Piemonte n°4.

La Società si impegna ad eseguire, nei termini e alle condizioni di cui al presente accordo Tamponi Rapidi Nadal COVID 19Ag (test antigene SARS CoV-2).

Tali Test verranno eseguiti – su base volontaria – in favore degli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Campobasso, nonché degli appartenenti ai loro nuclei familiari, che decideranno di sottoporsi allo *screening*.

Le Parti riconoscono e prendono atto che, in caso di risultato "positivo" del Tampone rapido, l'Iscritto e/o l'appartenente al nucleo familiare dovrà procedere -in osservanza delle indicazioni e prescrizioni



adottate dalla Regione Molise- all'esecuzione di tampone molecolare naso/orofaringei (di seguito, anche "Tamponi").

I tamponi, sempre in base alle disposizioni regionali, saranno eseguiti con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso le strutture autorizzate.

Art. 3

La Società si rende disponibile ad eseguire in favore degli Iscritti all'Ordine e degli appartenenti ai loro nuclei familiari Tamponi Rapidi Nadal COVID 19Ag (test antigeni SARS CoV-2) alle seguenti tariffe:

- Tamponi rapidi (test antigeni SARS CoV-2): € 30,00.

I prelievi per i Test saranno compiuti dalla Società, con proprio personale medico, tecnico o infermieristico, propri materiali e tecnologie di supporto, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

Le parti si impegnano a fornire, con ogni mezzo idoneo, un'adeguata informazione e promozione dell'iniziativa ai soggetti e/o Istituzioni pubbliche e private interessate. In tal senso, l'Ordine e la Società interagiranno per l'individuazione e l'attuazione dei meccanismi di comunicazione più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

La Società mette a disposizione un canale di comunicazione dedicato per agevolare gli Iscritti ed i loro nuclei familiari nella richiesta di informazioni e nella prenotazione di prestazioni e/o servizi sanitari oggetto del presente accordo per il Presidio di Campobasso.

Nella mail dovranno essere indicati per ogni Iscritto o appartenente al nucleo familiare: nominativo, data e luogo di nascita, residenza, telefono e indirizzo mail, nonché la tipologia di esame che si intende effettuare (tampone rapido).

Alla richiesta di prenotazione gli Iscritti all'Ordine dovranno allegare copia del tesserino di iscrizione all'Albo, mentre gli appartenenti ai loro nuclei familiari dovranno allegare copia dello stato di famiglia, nel quale risulti inserito anche un soggetto Iscritto all'Albo, ovvero una autodichiarazione redatta ai sensi del DPR n.455/2000, attestante che, nel proprio stato di famiglia, vi è un soggetto Iscritto all'Albo.

Il Servizio Spedalità darà conferma del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione dei test e all'appuntamento stabilito gli Iscritti e gli appartenenti al nucleo familiare potranno recarsi direttamente presso i luoghi indicati senza necessità di effettuare l'Accettazione.

I prelievi per i Test di cui all'articolo 2 saranno eseguiti: avendo preventivamente acquisito, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni regionali, il consenso informato dell'Iscritto e degli appartenenti al loro nucleo familiare (preceduto da ogni opportuna attività di consulenza e di informazione) allo svolgimento del tipo di test richiesto e al trattamento dei dati personali, secondo il modello previsto dalla Società (Allegato A).

La Società garantisce la massima sicurezza durante l'esecuzione dei test.

I risultati dei tamponi rapidi sarà disponibile entro 1 ora dall'esecuzione dell'esame e potrà ugualmente essere consegnato via mail o ritirato personalmente.



Art. 5.

Le Parti concordano che i test verranno eseguiti in favore degli Iscritti e degli appartenenti ai loro nuclei familiari, che si siano prenotati attraverso le modalità stabilite nell'art. 4, presso un'area riservata ed attrezzata della Sede della Società;

Restano a carico della Società gli strumenti e i materiali sanitari (comprese le tecnologie di supporto) necessari per l'esecuzione dei Test Rapidi.

Art. 6

Tutte le attività oggetto del presente accordo saranno eseguite nel pieno e costante rispetto delle norme, dei provvedimenti e delle note regionali applicabili, con particolare riguardo alle disposizioni dettate ai fini della gestione e del contenimento dell'emergenza sanitaria correlata alla diffusione dei contagi da Covid-19.

La predisposizione e conservazione della documentazione sanitaria (clinica, amministrativa, etc.) avverrà in osservanza di ogni normativa applicabile.

Art. 7

Le Parti concorderanno preventivamente ogni eventuale iniziativa di comunicazione e/o promozione del Progetto.

Qualsiasi utilizzo del nome, del marchio, del logo o, comunque, dei segni distintivi dell'una o dell'altra Parte dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Parte titolare del diritto.

Art. 8

Sono indicati, quali Referenti delle Parti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione:

per il Consiglio: Avv. Stefano Maggiani;

per la Società: ing. Nicola Baranello.

Ciascuna Parte potrà comunicare, per iscritto, l'eventuale mutamento del proprio Referente.

Art. 9

Restano a carico della Società gli strumenti e i materiali sanitari (comprese le tecnologie di supporto) necessari per l'esecuzione dei Test Rapidi.

La Società è tenuta ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo (dotandolo altresì di idonei dispositivi di protezione individuale previsti dalle procedure aziendali per questo tipo di attività); essa ne garantisce l'idoneità tecnico-professionale, quella sanitaria e la formazione specifica sui rischi connessi al profilo professionale.

Art. 10

Le attività previste dalla presente Convenzione, in ottemperanza alla normativa vigente, implicano trattamenti di dati personali per i quali ciascun Ente coinvolto è autonomo Titolare per lo svolgimento di quanto di propria competenza.

Ciascun Titolare si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito "Regolamento") nonché nei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, i Titolari ai sensi dell'art. 25 del Regolamento si impegnano a porre in essere misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato sin dall'inizio del



trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le Parti si impegnano ad implementare ai sensi dall'art. 32 del Regolamento tutte le misure volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare le necessarie garanzie al fine di soddisfare tutti i requisiti previsti dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, con modalità tali da preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

Art. 11

La presente convenzione ha durata dalla data di stipulazione sino al 31/12/2021 e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le parti, anche con scambio epistolare.

Campobasso, lì 24 Novembre 2020

Ordine degli Avvocati di Campobasso
Il Presidente
Avv. Giuseppe De Rubertis

Villa Maria S.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. Nicola Baranello